

## **LA POLITICA FISCALE DELL'UNIONE EUROPEA: IVA E FATTURAZIONE**

### **Perché un sistema IVA disciplinato a livello europeo?**

La realizzazione dell'obiettivo di instaurare un mercato interno presuppone l'applicazione, negli Stati membri, di legislazioni relative alle imposte sul volume di affari che non falsino le condizioni di concorrenza e non ostacolino la libera circolazione delle merci e dei servizi. È pertanto necessario realizzare un'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sul volume di affari mediante un sistema d'imposta sul valore aggiunto (IVA), al fine di eliminare, per quanto possibile, i fattori che possono falsare le condizioni di concorrenza, tanto sul piano nazionale quanto sul piano europeo.

### **Quale è la base giuridica e quale la normativa di riferimento?**

La normativa di riferimento in questo ambito è la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata, in particolare dalla Direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010 per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.

La base giuridica di tale normativa è costituita dall'art. 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che dispone quanto segue:

“Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza”

### **Quale è l'oggetto e l'ambito di applicazione della direttiva?**

Il principio del sistema comune d'IVA consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il

numero delle operazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase d'imposizione.

Sono soggette all'IVA le operazioni seguenti:

- le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo. La cessione di beni è il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.
- gli acquisti intracomunitari da parte di soggetti passivi in uno Stato membro di beni provenienti da un altro Stato membro. L'acquisto intracomunitario di beni è l'acquisizione del potere di disporre, come proprietario, di un bene mobile materiale trasportato da uno Stato membro a destinazione dell'acquirente in un altro Stato membro.
- le prestazioni di servizi da parte di un soggetto passivo. Si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni
- le importazioni di beni nel territorio UE (in termini generali, l'introduzione di beni da un territorio terzo o da un territorio non UE).

### **Cosa si intende per "soggetto passivo" e per "attività economica"?**

Ai sensi della direttiva, si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera «attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

### **Quale è l'aliquota applicata all'interno dell'Unione?**

Gli Stati membri applicano un'aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato membro ad una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. A decorrere dal 1 o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2015 l'aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.

### **In che modo la direttiva tratta la fatturazione?**

La direttiva dedica alla fatturazione il capo 3, il quale, agli artt. 217 – 219 definisce la nozione di fattura e di fattura elettronica.

Ai sensi della direttiva in oggetto gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni fissate dalla direttiva stessa.

### **Quali sono le norme applicabili alla fatturazione, quando è obbligatoria e in quali casi si può emettere una fattura semplificata?**

La fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Per la cessione di beni o le prestazioni di servizi, ai sensi dell'art. 220 della direttiva, ogni soggetto passivo assicura che sia emessa una fattura, da lui stesso, dall'acquirente o dal destinatario o, in suo nome e per suo conto.

Gli Stati membri consentono ai soggetti passivi di emettere una fattura semplificata nei seguenti casi:

- quando l'importo della fattura non è superiore a 100 EUR;
- quando si tratta di documenti o messaggi che modificano e che fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale, che sono assimilabili a una fattura dall'art. 219 della direttiva.

### **Cosa si intende per fattura elettronica e in quali casi può essere utilizzata?**

Per fattura elettronica si intende una fattura contenente le informazioni richieste perché possa essere considerata tale ai sensi della direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico. Le norme in materia di fatturazione elettronica sono contenute nella direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla Direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010, per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.

Il ricorso a una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario. Inoltre, alle imprese è consentito di formare, trasmettere e conservare con sistemi elettronici le fatture a condizione che l'autenticità della sua origine e l'integrità del contenuto siano garantite dall'apposizione sulla fattura della firma elettronica avanzata, oppure mediante la trasmissione della fattura con il sistema EDI (Electronic Data Interchange).

### **In evidenza per le imprese**

*La direttiva 2010/45/UE ha modificato la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne il sistema di fatturazione elettronica. Con la modifica apportata da tale direttiva si realizza una sostanziale equiparazione di trattamento tra la fattura cartacea e la fattura elettronica, eliminando molti vincoli giuridici e tecnici che prima impedivano la diffusione dei sistemi elettronici di fatturazione presso le piccole e medie imprese di tutti i paesi UE. Le principali novità introdotte dalla direttiva sono le seguenti:*

- *gli Stati UE dovranno consentire alle imprese di emettere una **fattura semplificata** quando la fattura è di importo non superiore a 100 euro, o nel caso in cui sia necessario modificare una fattura, per esempio con emissione di una nota di accredito.*
- *Introduzione dell'**IVA per cassa**, un meccanismo utile alle piccole e medie imprese che spesso versano l'IVA sulle operazioni effettuate prima di averla riscossa dai propri clienti. Gli Stati UE possono riconoscere ai soggetti IVA con un ridotto volume d'affari la possibilità di differire la liquidazione e il versamento dell'IVA dovuta all'erario fino al momento dell'incasso dell'imposta dai clienti cui è stata addebitata in fattura. Tali clienti, a loro volta, potranno portare in detrazione l'IVA esposta nella fattura ricevuta solo dopo averla pagata. Questo regime opzionale potrà essere adottato dai soggetti IVA con un volume d'affari annuo che gli Stati Membri possono fissare in un valore non superiore a 500.000 euro (per l'Italia, il valore è 200.000 euro), elevabile a 2.000.000 di euro previa consultazione del Comitato IVA.*
- *Viene mantenuto l'obbligo di assicurare l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura, ma viene parimenti introdotto il principio secondo il quale ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Pertanto le imprese non devono più osservare specifici obblighi nel formare e nel trasmettere le fatture elettroniche; la direttiva si limita a fornire degli esempi di procedure di fatturazione in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura.*

Per ulteriori informazioni:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0112:20110101:IT:PDF>